



Consiglio di Stato, Sezione 5, 2 febbraio 2012, n. 577

Premesso che l'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dispone che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione ad esercitare servizio di noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo e non è ammesso ad alcuno di cumulare più licenze per il servizio taxi, va osservato che l'art. 9 consente che la licenza per il servizio in parola possa essere trasferita dal titolare, ma solo in presenza di precise condizioni, tra le quali l'essere divenuto titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni.

L'art. 9 dispone, inoltre, che "al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima".

Parimenti, come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, la cessione di licenza individuale di taxi è da considerare equiparata al trasferimento della quota sociale di licenza plurima rilasciata alle cooperative di taxisti.